

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- a) dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) <sup>(1)</sup>, o non avendo assicurato che le parti sociali abbiano stabilito mediante accordi le necessarie disposizioni, e/o non avendone informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, e
- b) condannare l'Irlanda alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva doveva essere recepita è scaduto il 1° dicembre 2003.

<sup>(1)</sup> GUCE L 302, 1.12.2000, pag. 57.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein Hallinto-Oikeus (Finlandia), con ordinanza 4 febbraio 2005, nella causa Maija Terttu Inkeri Nikula**

**(Causa C-50/05)**

(2005/C 93/20)

*(Lingua processuale: il finlandese)*

Con ordinanza 4 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 2005, nella causa Maija Terttu Inkeri Nikula, il Korkein Hallinto-Oikeus (Finlandia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 <sup>(1)</sup>, relativo all'applicazione dei regimi di sicu-

rezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità vada interpretato nel senso che non è conforme al medesimo la determinazione dei contributi assicurativi di malattia in base alla quale, nello Stato membro ove risiede il pensionato, si prendono come base di computo dell'entità dei contributi stessi, oltre ai redditi pensionistici percepiti nello Stato di residenza, anche i redditi pensionistici percepiti in un altro Stato membro a condizione però che i contributi non superino l'ammontare della pensione percepita nello Stato di residenza, in una situazione in cui il pensionato ha diritto a norma dell'art. 27 del regolamento a prestazioni per malattia e maternità erogabili solo dall'ente del paese di residenza ed a carico di quest'ultimo.

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 9 febbraio 2005**

**(Causa C-54/05)**

(2005/C 93/21)

*(Lingua processuale: il finlandese)*

Il 9 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Van Beck e M. Huttunen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica di Finlandia, esigendo un'autorizzazione di transito per veicoli utilizzati ed immatricolati in un altro Stato membro, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi degli art. 29 CE e 30 CE;
- 2) condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.